



# COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

COD. ENTE 10353

## DELIBERAZIONE n. 9 del 03/03/2014

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Seconda Convocazione - Seduta Pubblica

**OGGETTO: ATEM BRESCIA 4 SUD-OVEST.**

**APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL SERVIZIO.**

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di marzo, alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
ALGHISI SAMUELE	X		LORENZI DAVID	X	
BISSOLOTTI ANNAMARIA	X		MIGLIORATI GIUSEPPE	X	
BONINSEGNA MASSIMO		X	OLIVETTI MARCO	X	
CASARO FERRUCCIO	X		PAZZINI MARA	X	
CAVALLINI CRISTINA	X		SOLIMEO GIOVANNA	X	
COLUCCI GLORIA	X		UNGARO LUIGI	X	
FORNARI MARICA		X	VIVIANI PIERFAUSTO	X	
GOGNA CLAUDIO	X		ZUCCHI ALBERTO	X	
GOTTANI ROBERTO	X				

Presenti 15

Assenti 2

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SALVATORE TARANTINO il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al numero 9 dell'ordine del giorno.

Risultano altresì presenti gli Assessori esterni: BOSIO FABRIZIO, CARLOTTI NERINA MARIA TERESA, MASINI PAOLA, PRETI GIANDOMENICO, TOMASONI OMAR.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23.05.2000, n. 164, dispone che: "L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

Visto il D.L. 01.10.2007, n. 159, convertito con modificazioni nella L. 29.11.2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 2, ove - nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas - si stabilisce che con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;

Preso atto che il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 19.1.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di Atem (Ambiti territoriali minimi) e con successivo Decreto del 18.10.2011, ha individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti Atem;

Considerato che il D.M. 12.11.2011, n. 226, rubricato "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis del D.L. 01.10.2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29.11.2007, n.222", in vigore dall'11.02.2012, prevede tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in Atem, per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara stessa;

Visto l'art. 2 di tale decreto, rubricato "soggetto che gestisce la gara", il quale stabilisce che gli Enti locali concedenti demandano al Comune capoluogo di Provincia il ruolo di Stazione Appaltante, per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa vigente in materia di Enti locali ... e nel caso in cui il Comune capoluogo di Provincia non appartenga all'ambito ... gli enti locali individuano il comune capofila al quale demandare il ruolo di stazione appaltante";

Preso atto che i Comuni facenti parte dell'Atem 4 Sud-Ovest hanno individuato i Comuni di Manerbio e Verolanuova in qualità di Enti Capofila dell'ATEM, che in forma associata svolgeranno il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, secondo la normativa vigente in materia di Enti locali;

Considerato che, in forza del combinato disposto di cui all'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi e/o sottoscrivere convenzioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Ritenuto di formalizzare in maniera idonea l'indicata forma di cooperazione nel suo contenuto sostanziale;

Dato atto che, a tal fine, è stata predisposta una bozza di convenzione;

Dato atto, altresì, che la convenzione tra i Comuni dell'ambito ha lo scopo di permettere lo svolgimento in modo coordinato e uniforme delle attività concernenti la gara di affidamento del servizio, assicurando condizioni di efficienza, uniformità, omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo;

Precisato che la convenzione deve:

- fissare i compiti della stazione appaltante, e i compiti dei Comuni dell'ambito, soprattutto in tema di reperimento e trasmissione delle informazioni sugli impianti (consistenza, valore, sviluppo previsto, oneri, personale, etc.);
- prevedere la possibilità di delegare la stazione appaltante all'individuazione di un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti e tratti sul loro valore coi gestori uscenti;
- assicurare la partecipazione degli enti sottoscrittori, contemperando le esigenze di rappresentatività politica e di funzionalità;

Richiamata la necessità, per quanto esposto, di provvedere alla relativa approvazione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000: "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17.05.1999, n. 144";
- la L. 222 del 29.11.2007: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale";
- l'art. 15, comma 1, lettera a-bis), del D.L. n. 135 del 25.09.2009 rubricato "Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- il D.M. 226 del 12.11.2011: "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222";

Visti inoltre:

- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi dei presenti, come riassunti nel documento allegato alla presente. Gli interventi integrali dei presenti risultano dalla registrazione della seduta, depositata agli atti della Segreteria;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

Considerato che i Consiglieri Comunali di Minoranza Casaro, Cavallini, Gottani e Zucchi, pur non allontanandosi dall'aula hanno dichiarato di non partecipare alla votazione, e che risultano assenti n. 2 Consiglieri Comunali (Boninsegna, Fornari), per cui partecipano alla votazione n. 11 componenti del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma di legge;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

- a) di approvare lo schema di convenzione avente ad oggetto la regolazione dei rapporti tra i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale Brescia 4 sud-ovest e l'affidamento ai Comuni di Manerbio e Verolanuova in qualità di Enti Capofila dell'ATEM, che in forma associata

svolgeranno il ruolo di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale, allegato al presente atto e del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- b) di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della convenzione nella forma della scrittura privata non autenticata.

**Proposta di Delibera del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: ATEM BRESCIA 4 SUD-OVEST.  
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA  
ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL  
SERVIZIO.**

**PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA**

FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 03 MAR. 2014



Il responsabile di Area  
Dott. Salvatore Tarantino



Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Samuele Alghisi

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Salvatore Tarantino

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 14 MAR. 2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Salvatore Tarantino

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Salvatore Tarantino

---



COMUNE DI MANERBIO  
Provincia di Brescia

# Allegati delibera C.C. n. 9 del 03/03/2014

- Schema di convenzione
- Dibattito Consiliare

**ATEM BRESCIA 4 SUD-OVEST**  
**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA**  
**PROCEDURA DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI**  
**DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL**  
**CONTRATTO DI SERVIZIO**

**INDICE**

PREMESSE

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 COMUNI SOTTOSCRITTORI

ART. 3 INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE

ART. 4 COMPITI DEI COMUNI

ART. 5 DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEGLI  
IMPIANTI

ART. 6 COMITATO DI COORDINAMENTO

ART. 7 GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

ART. 8 COMITATO DI MONITORAGGIO

ART. 9 RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE

ART. 10 REFERENTE DELLA CONVENZIONE

ART. 11 DURATA

ART. 12 CONTROVERSIE

ART. 13 RINVIO

Premesso che :

- a) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
- b) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale hanno determinato, con decreto del 19 gennaio 2011, gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e modificato dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244) e dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009 n. 99;
- c) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha determinato, con decreto del 18 ottobre 2011, i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale minimo e che l'ambito territoriale minimo denominato "Brescia 4 Sud-Ovest" risulta composto da 48 Comuni, come elencati nel successivo art.2;
- d) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha definito, con decreto del 12 novembre 2011 n. 226, i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159/07;
- e) l'art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011 prevede che gli Enti locali concedenti demandino al Comune capoluogo di Provincia – laddove presente – o ad un altro soggetto appositamente individuato il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara e per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa in materia di Enti locali (con verbale del 10.04.2014, presso l'assessorato all'ambiente e ecologia della provincia di Brescia i comuni aderenti all'Atem Brescia 4 sud-ovest, hanno provveduto agli adempimenti per l'indizione della gara con la nomina di un comitato di monitoraggio e della stazione appaltante) ;
- f) l'art. 3 del D.M. 226/2011 prevede che laddove la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ;
- g) ai sensi dell'art. 3 del D.M. 226/2011, in combinato disposto con l'art. 4 del D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito in L. n. 98 del 9/8/2013, il termine per l'intervento supplemento della Regione Lombardia in caso di mancata pubblicazione del bando di gara, nel caso di specie, è quello dell'11.02.2015;
- h) ai sensi dell'art. 4, del D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito in L. n. 98 del 9/8/2013, nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, il venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico ;

- i) I Comuni sottoscrittori intendono impegnarsi nel rispettare le tempistiche previste dalla normativa vigente e procedere secondo il principio di leale collaborazione istituzionale ;

tutto ciò premesso

e considerato che ai fini di stabilire le modalità di gestione del procedimento, le funzioni della stazione appaltante e dei comuni appartenenti all'ambito per l'aggiudicazione della gara del servizio di distribuzione del gas naturale e per il successivo monitoraggio per il periodo di appalto, tra i comuni medesimi si concorda la seguente

## CONVENZIONE

### Art. 1 - OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas su base d'ATEM, come disposto dalle norme vigenti ed in particolare dal Decreto Ministeriale n. 226/2011 e per il successivo monitoraggio della gestione del servizio in argomento per tutto il periodo di appalto per anni 12 (dodici).

Con il presente accordo si intendono assicurare condizioni di efficienza, uniformità, omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo.

### Art. 2 - COMUNI SOTTOSCRITTORI

La presente convenzione è rivolta a tutti i Comuni (n.48) facenti parte dell'ATEM Brescia 4 Sud-Ovest, come individuati dal D.M. 18 ottobre 2011 e precisamente :

1. Azzano Mella (BS)
2. Bagnolo Mella (BS)
3. Barbariga (BS)
4. Bassano Bresciano (BS)
5. Berlingo (BS)
6. Borgo San Giacomo (BS)
7. Brandico (BS)
8. Capriano del Colle (BS)
9. Castel Mella (BS)
10. Castelvati (BS)
11. Castrezzato (BS)
12. Chiari (BS)
13. Coccaglio (BS)
14. Cologne (BS)
15. Comezzano-Cizzago (BS)
16. Corzano (BS)
17. Dello (BS)
18. Flero (BS)
19. Ghedi (BS)
20. Leno (BS)
21. Lograto (BS)
22. Longhena (BS)
23. Maclodio (BS)
24. Mairano (BS)
25. Manerbio (BS)
26. Montirone (BS)

27. Offlaga (BS)
28. Orzinuovi (BS)
29. Orzivecchi (BS)
30. Ospitaletto (BS)
31. Palazzolo sull'Oglio (BS)
32. Pompiano (BS)
33. Poncarale (BS)
34. Ponteviso (BS)
35. Pontoglio (BS)
36. Quinzano d'Oglio (BS)
37. Roccafranca (BS)
38. Roncadelle (BS)
39. Rudiano (BS)
40. San Paolo (BS)
41. San Zeno Naviglio (BS)
42. Torbole Casaglia (BS)
43. Travagliato (BS)
44. Trenzano (BS)
45. Urago d'Oglio (BS)
46. Verolanuova (BS)
47. Verolavecchia (BS)
48. Villachiaro (BS)

#### Art. 3 – INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE

In conformità all'art. 2 del D.M. 226/2011, i Comuni firmatari della presente convenzione demandano ai Comuni di Manerbio e Verolanuova, che in forma associata svolgeranno il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'ATEM Brescia 4 Sud-Ovest, secondo la normativa vigente in materia di Enti locali.

Tale gestione verrà effettuata dai Comuni di Manerbio e Verolanuova in qualità di Enti Capofila dell'ATEM, in ottemperanza alle indicazioni delle normative specifiche citate in premessa e secondo le modalità espressamente previste nella presente convenzione.

In particolare, la stazione appaltante:

- a) Per delega espressa dei Comuni facenti parte dell'Atem Brescia 4, procederà alla redazione ed alla pubblicazione degli atti di gara, nonché all'espletamento della stessa ed alla successiva funzione di controparte nella gestione del contratto di servizio con l'impresa di distribuzione aggiudicatrice;
- b) Svolgerà un'attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto ai Comuni, quando richiesto, nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative etc
- c) Predisporrà le linee guida programmatiche d'ambito contenenti le condizioni minime di sviluppo ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M.226/11;
- d) In collaborazione con i singoli Comuni predisporrà il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti dell'ambito ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.M. 226/11, sulla base dei piani redatti dai singoli enti concedenti;
- e) Redigerà lo schema di contratto di servizio sulla base del contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed approvato con il decreto del Ministero della Sviluppo Economico del 5/02/2013;
- f) Approverà il bando di gara ed il disciplinare di gara, provvede all'invio degli atti all'AEEG ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.M. 226/11;
- g) Nominerà la Commissione di gara ai sensi dell'art. 11 del D.M. 226/11;
- h) Curerà lo svolgimento della gara ed i rapporti con la Commissione di Gara;
- i) Gestirà, in qualità di delegato, i rapporti con il soggetto affidatario del servizio, esercitando la funzione di vigilanza e controllo sull'esatto adempimento degli obblighi assunti

- dal gestore e sulla realizzazione dei nuovi investimenti programmati;
- j) Curerà ogni rapporto con il nuovo gestore del servizio, in qualità di unico referente per tutti i Comuni appartenenti all'Ambito;
  - k) Supporterà le attività della Commissione di Gara e l'aggiudicazione definitiva della Gara stessa, con ogni occorrente adempimento comunicativo e pubblicitario;
  - l) Acquisirà dai Comuni appartenenti all'Ambito ogni più utile informazione necessaria per il migliore assolvimento del mandato ad essa conferito;
  - m) Garantirà, sia nella fase di affidamento del servizio che in quella di gestione del contratto, attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto a tutti i Comuni dell'Atem "Brescia 4 Sud - Ovest" nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, nella formulazione di indicazioni operative e quanto altro risulti utile ed opportuno al conseguimento delle finalità della presente convenzione.
  - n) Conferirà incarichi professionali specialistici nel rispetto dei principi di evidenza pubblica;

Anche in deroga alle disposizioni normative vigenti, nello svolgimento dei compiti, come individuati al comma precedente ed in particolare ai punti b) c) d) e) i) j) l) n), nonché di quelli indicati al successivo art. 5 la stazione appaltante sarà affiancata da un Comitato di Monitoraggio, nella composizione di cui al successivo art. 8, con funzioni e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo vincolanti nei confronti della Stazione Appaltante stessa sia nella fase preparatoria di svolgimento della gara sia nelle fasi successive afferenti la gestione del servizio.

La stazione appaltante è altresì delegata ad assumere anche le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere, in sede amministrativa o civile, in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione.

#### Art. 4 – COMPITI DEI COMUNI

In base a quanto disposto dall'art. 2, comma 6, del D.M. 226/2011, gli Enti locali concedenti forniranno alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara entro 30 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante. Ulteriori integrazioni dovranno essere fornite entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

I Comuni sottoscrittori si impegnano a fornire alla stazione appaltante le informazioni concernenti l'impianto servente il proprio territorio ed in particolare:

- a. i dati dell'impianto di distribuzione, costituiti da un sommario dei dati più significativi della rete e degli impianti, e dallo stato di consistenza diviso per proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi distribuiti;
- b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespiti e ripartiti per soggetto proprietario, e le corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località. In particolare devono essere disponibili su formato elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento all'ultimo anno tariffario, oltre ai dati sugli investimenti realizzati successivamente;
- c. il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui sopra;
- d. l'eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprietà degli impianti, quali servizi e concessioni di attraversamento;
- e. in presenza di Enti locali concedenti proprietari o di società patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui all'articolo 8, comma 3, del D.M. 226/2011;

- f. le informazioni sul personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.M. 226/2011;
- g. per gli impianti con scadenza *ope legis* della concessione successiva alla gara:
  - i) la data di subentro;
  - ii) i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione;
  - iii) oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti al momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni prevedibili al momento di trasferimento di gestione;
- h. il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori stradali;
- i. l'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti ;
- l. ogni altra informazione che sarà necessaria alla redazione degli atti di gara.

Ciascun Ente locale concedente fornisce alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla richiesta scritta della stessa gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio (ex art. 9, comma 4, del D.M. 226/2011) nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa - in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito - preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti devono redigere il piano di sviluppo degli impianti.

#### Art. 5 – DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Al fine di rispettare i principi costituzionali di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione e la stazione appaltante prendono atto della necessità di redigere le valutazioni e i documenti guida per gli interventi di estensione e potenziamento, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee, così da fornire alla stazione appaltante – chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara - dei valori corretti e comparabili.

I Comuni sottoscrittori, per il raggiungimento delle finalità esplicitate nel presente articolo, con la firma della Convenzione danno incarico alla stazione appaltante di provvedere ad individuare un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti di distribuzione gas naturale serventi il proprio territorio, nonché di assistenza nella fase della trattativa con il gestore uscente sul valore degli impianti. L'individuazione di un consulente con compiti di assistenza avverrà previa gara con criteri di trasparenza.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, i Comuni delegano espressamente alla stazione appaltante il compito di richiedere per conto di ogni singolo Comune sottoscrittore, i dati che i gestori uscenti sono obbligati a fornire ai sensi dell'art. 4 del D.M. 226/2011.

La stazione appaltante comunicherà tempestivamente ai Comuni sottoscrittori i dati risultanti dall'attività di valutazione espletata.

Resta salva la facoltà, in capo al singolo Comune di provvedere in maniera autonoma alle attività elencate nel presente articolo. In tal caso, al fine di rispettare il termine perentorio di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. 226/2011, ciascun Ente locale concedente fornisce alla stazione appaltante tutta la documentazione di cui all'art. 4 della presente convenzione entro 30 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

I Comuni firmatari della presente convenzione, prima di sottoscrivere e validare in contraddittorio con il Gestore uscente ogni valutazione dell'impianto servente il proprio Comune, si impegnano ad acquisire il parere non vincolante della stazione appaltante che verifica l'uniformità di tali criteri con quelli individuati dalla stessa.

Tale parere dovrà essere formulato dalla stessa entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione.

Tali criteri varranno anche per eventuali previsioni di estensione delle reti che dovranno essere realizzate sino all'entrata in esercizio del gestore aggiudicatario della gara.

#### Art. 6 – COMITATO DI COORDINAMENTO

La stazione appaltante sarà coadiuvata nella predisposizione delle attività propedeutiche alla gara da un Comitato di coordinamento, composto dai Segretari Comunali dei Comuni di Manerbio e Verolanuova.

Al suddetto Comitato verranno sottoposte tutte le questioni in ordine alle attività previste dalla presente Convenzione.

Il Comitato può avvalersi della consulenza di esperti in materia.

#### Art. 7 – GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. 226/2012, la stazione appaltante curerà ogni rapporto con il Gestore entrante. In particolare, la stazione appaltante svolgerà la funzione di contro parte del contratto di servizio.

#### Art. 8 – COMITATO DI MONITORAGGIO

La stazione appaltante sarà coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo da un Comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito Brescia 4 Sud-Ovest composto da 15 membri di seguito elencati:

- 8 rappresentanti scelti dai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (Palazzolo, Leno, Ospitaletto, Bagnolo Mella, Ghedi, Orzinuovi, Travagliato, Chiari)
- 4 rappresentanti scelti dai Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 10.000 abitanti (Flero, Poncarale, Montirone, Dello)
- 3 rappresentanti scelti dai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (Roccafranca, Villachiara, Berlingo)

Il Comitato di monitoraggio, in base alle risultanze del verbale della riunione del 10 gennaio 2014 presso la Provincia di Brescia, dovrà essere coinvolto anche nella fase preliminare, in relazione agli adempimenti relativi all'individuazione del gestore, ed in particolare, l'assemblea dei Sindaci sarà ai suddetti fini rappresentata da detto comitato di monitoraggio il quale opera a supporto della stazione appaltante con funzioni di indirizzo vigilanza e controllo vincolanti sia nella fase preparatoria di svolgimento della gara sia nelle fasi successive afferenti la gestione del servizio.

A svolgere le funzioni di Presidenza del Comitato di Monitoraggio, in virtù del verbale della riunione suddetta, sarà il Comune di Palazzolo.

#### Art. 9 – RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. 226/2011, il gestore subentrante è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante una somma a copertura delle attività poste in essere dagli enti locali per la gara d'ATEM e tenuto conto delle determinazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Dette somme sono proporzionalmente anticipate dai comuni facenti parte dell'ATEM e rimborsate successivamente da parte del gestore.

#### Art. 10 – REFERENTE DELLA CONVENZIONE

Ciascun Comune nominerà un funzionario quale referente esecutivo della presente Convenzione entro 10 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale della presente Convenzione, senza costi aggiuntivi.

Il referente esecutivo del singolo Comune coadiuverà la stazione appaltante comunicando le esigenze specifiche del proprio Ente, fornendo tutte le informazioni, reperendo e mettendo a disposizione la documentazione necessaria, ivi compresa quella relativa alla realizzazione di nuovi tratti di rete o alla sua manutenzione straordinaria.

#### Art. 11 – DURATA

La presente convenzione assume efficacia con la decorrenza dalla data della sottoscrizione. Il termine finale è contestuale alla fine del periodo di affidamento del servizio di distribuzione del Gas metano.

#### Art. 12 – CONTROVERSIE

Per qualunque controversia attinente alla presente convenzione, foro esclusivamente competente è quello di Brescia, con ciò derogandosi a qualunque altra competenza, anche concorrente.

#### Art 13 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alla normativa in vigore.

## DIBATTITO CONSILIARE RELATIVO ALLA DELIBERA C.C. N. 9 DEL 03/03/2014

Il Sindaco/Presidente del Consiglio legge l'oggetto del 9° punto iscritto all'ordine del giorno. Sottolinea che rappresenta un importante risultato per il Comune di Manerbio il fatto di essere stato individuato come stazione appaltante, congiuntamente con il Comune di Verolanuova, e anche di essere riusciti a dirimere una questione che andava avanti ormai da due anni, con il rischio della nomina di un commissario ad acta da parte della Regione per l'esecuzione della gara. E' importante che questo tipo di servizio sia stato delegato a Manerbio e Verolanuova, che non hanno ancora provveduto a fare la cessione della gestione delle reti, in quanto questo permette di non avere interessenze o particolari interessi rispetto al potenziale gestore. Questo ha messo d'accordo i 48 Comuni dell'ATEM, su di un'operazione politica particolarmente interessante e condivisa a livello provinciale, anche con le segreterie dei partiti maggiormente rappresentativi. Si è riusciti a fare in modo che due Comuni confinanti, con le medesime caratteristiche, abbiano ottenuto la rappresentatività a livello provinciale, il che potrà consentire un'esecuzione veloce delle procedure;

Il Consigliere Comunale Casaro, Capogruppo "Lega Nord Padania", osserva che l'argomento in oggetto non è stato trattato in sede di Commissione e non è stato approfondito con le Minoranze. Chiede pertanto il rinvio al successivo Consiglio Comunale, in modo tale che si possano chiarire i dubbi sorti in merito alla convenzione;

Il Sindaco fa presente che la convenzione deve essere approvata entro il termine fissato dalla legge, ossia l'11 marzo. Questa prima convenzione viene approvata da tutti e 48 i Comuni dell'ATEM, fra i quali è stata condivisa. Eventuali emendamenti potranno essere poi discussi in seno all'assemblea dei Sindaci dei 48 Comuni. I tempi non permettono di rinviare l'approvazione della convenzione. Sottolinea che si è riusciti ad ottenere questo risultato nell'arco di due mesi, dopo che per più di due anni se ne è parlato senza arrivare ad una conclusione, i tempi ristretti non hanno consentito di fare altri tipi di passaggio. Oggi si chiede che venga votata questa convenzione che, sostanzialmente, delega Manerbio e Verolanuova come stazione appaltante e individua i 15 Comuni del Comitato di monitoraggio sulle procedure della gara;

Il Consigliere Comunale Casaro fa presente che, con riferimento al termine dell'11 marzo 2014, il decreto del Ministero per lo sviluppo economico, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 27/01/2012 n.22, dava tempo all'Ambito 18 mesi più i 15 giorni di pubblicazione, quindi si andava al 27 aprile; successivamente, con decreto legge del 2014, c'è stata una proroga di ulteriori 4 mesi. Ricorda che l'assemblea dei Comuni si è riunita a gennaio e ribadisce che non c'è stata informazione in Commissione;

Il Sindaco risponde che la proroga di 4 mesi, menzionata dal Consigliere Casaro, non riguarda tutti gli atti e chiede l'intervento in proposito del Segretario Comunale;

Il Segretario Comunale precisa che la scadenza per l'approvazione della convenzione in oggetto è l'11 marzo 2014;

Il Consigliere Comunale Casaro ribadisce che il decreto legge del 2014 ha prorogato di ulteriori 4 mesi la scadenza dell'11 marzo, per cui non c'è urgenza;

L'Assessore Masini fa presente che non si tratta della vendita delle reti, come apparso sui giornali, ma della gestione del servizio. E' stato istituito l'Ambito, composto da 48 Comuni, che hanno la scadenza dell'11 marzo per l'approvazione della convenzione in oggetto. Ci sono delle date da rispettare. Quanto ai punti della convenzione, sono dettati dalla legge, non si può derogare;

Il Consigliere Comunale Casaro, ritenendo che la scadenza dell'11 marzo per l'approvazione della convenzione sia stata prorogata, ha un ulteriore confronto in merito con il Sindaco. Poiché le Commissioni Consiliari ed i Consiglieri non sono stati informati, se si intende procedere all'approvazione nella presente seduta, chiede che la convenzione venga esaminata punto per punto;

L'Assessore Preti sottolinea che non si tratta di un argomento nuovo, era già stato anticipato in sede di approvazione del bilancio comunale e se ne era parlato in due Consigli Comunali in merito alle Società partecipate. Si era chiarito che l'intenzione dell'Amministrazione è quella di lasciare alle società partecipate la proprietà delle reti, in modo tale che, a seguito di gara d'ambito, si proceda all'affidamento del servizio di distribuzione del gas, e la società vincitrice della gara possa liquidare il valore della rete. Le proprietà comunali della rete sono rimaste in capo al Comune, per evitarne la cessione.

Nella presente seduta si vanno ad approvare due delibere: una, che deve essere approvata dai 48 Comuni dell'ATEM entro l'11 marzo, con la quale Manerbio viene individuato come stazione appaltante con il Comune di Verolanuova, per lo svolgimento in forma associata della procedura di gara, e vengono individuati i 15 Comuni del Comitato di monitoraggio. E' un lavoro complesso, che si sta portando avanti a salvaguardia delle reti pubbliche di Manerbio. Con decreto legislativo del 2011 è stato individuato l'ATEM dei 48 Comuni, e il decreto criteri stabilisce le regole e i criteri per l'esecuzione della gara. La volontà del legislatore era quella di incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione del gas, per migliorare l'efficienza e la sicurezza e per contenere i costi a carico dei consumatori finali.

Nel punto successivo si andrà ad approvare la convenzione con Verolanuova, per la gestione della gara, nella quale sono descritte: le funzioni che dovranno essere svolte; i dipendenti delegati a svolgere le attività; la conferenza dei servizi, che sarà composta da due rappresentanti del Consiglio Comunale di Manerbio e due di Verolanuova.

Sarà nelle fasi successive che entrerà in gioco la Commissione Consiliare, che verrà convocata e coinvolta sui temi e le priorità da portare avanti, in base a quello che la legge permetterà di fare;

Il Consigliere Comunale Gottani, Capogruppo "Manerbio Insieme", ritiene che si tratti di un argomento delicato, che comporta un impegno per il futuro, per la gestione di questo settore. Osserva come, fin'ora, le bollette sono aumentate e che, al momento, non ci sono ancora i decreti attuativi. Riconosce il lavoro fatto dall'Amministrazione per iniziare a mettere le basi. Afferma che il proprio Gruppo non si sente di votare per il punto 9 ed il punto 10, avendo delle perplessità sull'argomento, di cui non si è potuto parlare in Commissione. Pertanto dichiara che non parteciperanno alla votazione;

Il Consigliere Comunale Casaro, con riferimento all'art. 6 della convenzione in oggetto, si chiede se il comitato di coordinamento composto dai Segretari Comunali di Manerbio e di Verolanuova sia obbligatorio per legge. Osserva che in più è previsto un comitato di monitoraggio, e dà lettura dei componenti dello stesso, indicati nella convenzione, sottolineando che le decisioni in proposito sono state prese attraverso una consultazione dei Sindaci. Fa poi delle osservazioni in merito all'art.9 - rimborso per le spese sostenute, nel quale è previsto che le somme sono anticipate dai Comuni facenti parte dell'ATEM e rimborsate successivamente da parte del gestore. Nella convenzione di cui al punto successivo è scritto anche che la Stazione appaltante associata otterrà dal gestore che avrà vinto la gara 120.000,00 euro per le spese sostenute. E' previsto anche che negli anni a venire, fino al 12° in cui la gestione avrà termine, il gestore dovrà versare l'1% dell'imponibile. Si chiede se sono stati fatti dei conti per verificare se il rapporto costi - benefici sia valido. Non avendo potuto approfondire l'argomento ed avendo troppi interrogativi in merito, annuncia che non parteciperà alla votazione;

Gli interventi integrali dei presenti risultano dalla registrazione della seduta, depositata agli atti della Segreteria.